

Comune di Castelnuovo del Garda

Provincia di Verona



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA TARI

(TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Istituzione del tributo ed oggetto del Regolamento

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 3. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 5. Soggetti passivi

Art. 6. Locali e aree scoperte soggetti al tributo

Art. 7. Esclusione per produzione rifiuti speciali e/o pericolosi

Art. 8. Locali ed aree scoperte escluse dal tributo

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9. Piano finanziario

Art. 10. Tariffa del tributo

Art. 11. Determinazione della base imponibile

Art. 12. Articolazione delle tariffe del tributo Art.

13. Obbligazione tributaria

Art. 14. Classificazione delle utenze domestiche e determinazione del numero di occupanti

Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 16. Scuole statali

Art. 17. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

Art. 18. Tributo giornaliero

Art. 19. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20. Agevolazioni per le utenze domestiche

Art. 21. Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche

Art. 22. Conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche

Art. 23. Mancato svolgimento del servizio

Art. 24. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

Art. 25. Oneri per ulteriori riduzioni ed esenzioni

Art. 26. Approvazione delle ulteriori riduzioni ed esenzioni

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Dichiarazione di inizio, variazione, cessazione

Art. 29. Poteri del Comune

Art. 30. Verifiche ed accertamenti

Art. 31. Riscossione

Art. 32. Dilazioni di pagamento e rateizzazioni

Art. 33. Rimborsi e compensazioni

Art. 34. Importi minimi

Art. 35. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 37. Clausola di adeguamento

Allegato

All. A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Istituzione del tributo ed oggetto del Regolamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, al recupero, e allo smaltimento prevista dall'art. 1, commi dal 639 al 705 della Legge di stabilità per il 2014, n. 147/2013, e s.m.i.

2. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) di cui al comma 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal Decreto Legislativo 03 settembre 2020, n. 116 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs.n.152/2006.

3. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 152/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto, che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del D.Lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del D.Lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- l) «riciclaggio» o «riciclo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- m) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del D.Lgs. n. 152/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- n) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- o) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del D.Lgs. n. 152/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- p) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- q) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del D.Lgs. n. 152/2006, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- r) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- s) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- t) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- u) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- v) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del D.Lgs. n. 152/2006, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- w) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza

- fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- x) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
 - y) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del D.Lgs. n. 152/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
 - z) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 7 del presente Regolamento.

2. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica o elettrica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 5. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte di cui al successivo articolo 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 6. Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. In particolare, si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7. Esclusione per produzione rifiuti speciali e/o pericolosi- Riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Qualora sia documentata, nella stessa superficie, una contestuale produzione di rifiuti urbani con rifiuti speciali e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dalla tassa o comunque, risulti difficile la determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie, su cui si svolge l'attività, le percentuali di abbattimento per le attività indicate nella seguente tabella:

Categoria di attività DPR 158/99	% di abbattimento
Cat. 9 e cat. 10 (ospedali – case di cura e riposo)	50%
Altre attività	30%

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione nonché le superfici di formazione dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare, ogni anno, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, pena esclusione dalla riduzione.

4. Come specificato al comma 1, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali. In tal caso, oltre alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.

5. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali.

6. Al fine dell'applicazione del comma 4 del presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita

dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione e quelle dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio delle attività produttive. Nel caso dei magazzini, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi siano funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo in quanto i medesimi accolgono solo materie prime o merci utilizzate e/o derivanti dal processo produttivo. Tali superfici potranno essere verificate da personale incaricato dal soggetto gestore del servizio di accertamento e riscossione della tassa, a mezzo un sopralluogo, previa autorizzazione.

Art. 8. Locali ed aree scoperte escluse dal tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

I. Per le Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

II. Per le Utenze non domestiche:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie di immobili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;

d) edifici adibiti all'uso scolastico e edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso; non si considerano comunque esenti le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9. Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il soggetto gestore affidatario del servizio di gestione dei rifiuti e il comune, per i costi sostenuti in forma diretta, trasmettono i dati all'Ente territorialmente competente per la predisposizione del piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni, dagli atti necessari alla validazione, dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione viene effettuata dal Consiglio di Bacino o da un soggetto terzo e consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario.

Art. 10. Tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata, sulla base del Piano Finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione relativo alla stessa annualità.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del d.lgs. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 11. Determinazione della base imponibile

1. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici calpestabili dichiarate o accertate ai fini TARSU, TIA1, TIA2, TARES e TARI.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, la superficie imponibile sarà determinata

a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 m., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga documentazione (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore o pari al mezzo metro quadrato o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 12. Articolazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'Allegato A) al presente regolamento.

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3 In virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

- a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. Deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99 e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario (PEF) sono sottratte le seguenti entrate:
 - o il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 3-bis del D.L. n. 248/2007;
 - o le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - o le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - o le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- c) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158/1999.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- d) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- e) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 13. Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione, entro il termine indicato dall'articolo 28 del presente Regolamento.

3. La cessazione dà diritto allo sgravio o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall'articolo 33 del presente Regolamento.

Art. 14. Classificazione delle utenze domestiche e determinazione del numero di occupanti

1. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti del nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3. Non sono soggette a tariffa, le utenze domestiche destinate ad abitazione di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero a condizione che l'immobile non sia occupato da altre persone o locato.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone non residenti o che abbiano stabilito la residenza fuori del territorio comunale, inclusi i cittadini residenti AIRE, e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base ad un numero di componenti equiparato a quello indicato nella seguente tabella:

MQ. SUPERFICIE CALPESTABILE	NUMERO COMPONENTI
FINO A 50 MQ.	2 PERSONE
DA 51 A 75 MQ.	3 PERSONE
DA 76 A 100 MQ.	4 PERSONE
DA 101 A 125 MQ.	5 PERSONE
DA 126	6 PERSONE

Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee, con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'Allegato A del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco, saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile potenziale produttività di rifiuti.

4. Per gli immobili che effettuano attività ricettive su fabbricati la cui superficie è parzialmente destinata ad uso abitativo ed in parte ad uso ricettivo, è necessario che venga presentata idonea dichiarazione con allegata planimetria catastale, che permetta la distinzione delle singole metrature dei locali e della loro destinazione d'uso finale. Le superfici destinate ad uso abitativo, saranno classificate e tassate secondo il numero di componenti residenti nell'immobile, come disciplinato per le utenze domestiche. Le superfici destinate ad uso ricettivo (locazioni turistiche, Bed and breakfast ecc.) saranno classificate e tassate come disciplinato per le

utenze non domestiche.

Art. 16. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 17. Copertura dei costi del servizio di Gestione dei Rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera ARERA n. 443/2019 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.

Art. 18. Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

2. L'occupazione o la detenzione, è temporanea, quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 19. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20. Agevolazioni per le utenze domestiche

1. Per le famiglie a basso reddito

Per i residenti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad €. 8.265,00 è prevista un'agevolazione pari al 20% della tariffa rifiuti.

2. Per la presenza nel nucleo familiare di bambini di età inferiore a 36 mesi

Per le utenze domestiche all'interno delle quali risiedono uno o più bambini di età inferiore a 36 mesi è prevista un'agevolazione di € 20,00 per ciascun bambino. Ai fini del calcolo dell'agevolazione in argomento si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare come individuata dall'Art. 14 comma 2 del presente Regolamento.

3. Per nuclei familiari comprendenti portatori di handicap o invalidi al 100%

Per i nuclei familiari comprendenti portatori di handicap o invalidi al 100% così come riconosciuti nelle forme di legge, viene prevista un'agevolazione della tariffa rifiuti nella misura del 30%. Ai fini dell'agevolazione in argomento, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare come individuata dall'Art. 15 comma 2 del presente Regolamento.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 e 3 saranno riconosciute a seguito di presentazione di apposita domanda entro il 31 dicembre di ogni anno, purché in regola con il pagamento di quanto dovuto, a titolo di TARI per gli anni pregressi. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione.

5. Le agevolazioni tariffarie di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono interamente a carico del bilancio comunale.

Art. 21. Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche

1. Riduzione per riciclo rifiuti urbani

a) al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani, è fatta salva la facoltà per le utenze non domestiche di avviare a riciclo parte dei rifiuti urbani prodotti, in conformità alla previsione contenuta nell'art.1, comma 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013.

b) le utenze non domestiche che avviano al riciclo parte dei rifiuti urbani prodotti, in conformità al comma precedente, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo, proporzionale alla quantità degli stessi, determinata nel seguente modo:

- 20% nel caso di riciclo dal 20% al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 40% nel caso di riciclo di oltre il 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il coefficiente (*K_d*) di riferimento, all'intera superficie imponibile.

c) Al fine del calcolo della presente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del d.lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la qualità e quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti e copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine fissato, comporta la perdita del diritto alla riduzione.

d) La riduzione disciplinata nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

2. Agevolazione per il contrasto al gioco d'azzardo

a) al fine di limitare il dilagare del gioco d'azzardo in particolare delle slot-machines e video-poker, e la conseguente attività di contrasto a tale problematica sociale, è prevista una riduzione del 20% del tributo, per premiare i locali delle attività commerciali prive di slot machines e video poker (in genere le apparecchiature di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S.).

L'agevolazione opera alle seguenti condizioni:

- a) che la l'attività commerciale interessata presenti richiesta all'ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- b) che l'attività prevalente dell'attività commerciale rientri nelle categorie 14, 22, 23 o 24 dell'allegato A) al presente Regolamento;
- c) la richiesta di cui alla precedente lettera a) vale anche per gli anni successivi e fintanto che permangono le condizioni suddette, al venir meno delle quali l'attività commerciale ha l'obbligo di inoltrare una nuova comunicazione.
- d) l'ufficio Tributi si riserva la possibilità di inoltrare alla Polizia Locale apposita richiesta di sopralluogo al fine di appurare la veridicità di quanto dichiarato

3. Agevolazione per le attività commerciali che operano manutenzioni ordinarie.

a) le attività commerciali che operano manutenzioni ordinarie al fine di migliorare o rinnovare i locali ove si svolge l'attività, possono usufruire di un'agevolazione sulla tariffa TARI pari al 20% dei lavori effettuati, sino ad un massimo di Euro 1.000 o, se inferiore, nei limiti di cui all' Art. 26 comma 2.

b) al fine del calcolo della precedente riduzione i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante i lavori effettuati, allegando copia delle relative fatture. Il calcolo della riduzione verrà effettuato alle medesime condizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Agevolazioni per "Botteghe storiche"

Alle attività economiche artigianali e commerciali, tradizionalmente situate nel territorio del comune di Castelnuovo del Garda e definite "botteghe storiche", in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'apposito albo, istituito con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30.12.2020, è prevista un'agevolazione del 20% della tariffa variabile.

Per usufruire della presente agevolazione dovrà essere presentata all'ufficio Tributi idonea domanda entro il 30.06, allegando l'attestazione dell'avvenuto inserimento della propria attività nell'apposito albo delle botteghe storiche. Le domande presentate costituiranno titolo valido per il riconoscimento dell'agevolazione anche per gli anni successivi, mentre dovrà essere comunicata l'eventuale perdita dei requisiti per la concessione.

5. Agevolazioni per installazione impianti di videosorveglianza per il contrasto dell'abbandono dei rifiuti

Al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti su aree pubbliche e per aumentare la sicurezza e il controllo delle aree urbane (parcheggi, aree di sosta ecc.), ai sensi degli artt. 8-9 dell'allegato a) del regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26.03.2021, il comune di Castelnuovo del Garda promuove il coinvolgimento di privati per la realizzazione di impianti di videosorveglianza orientati su aree pubbliche o a uso pubblico. I cittadini che intendono dare la propria disponibilità per l'installazione degli impianti di videosorveglianza, con oneri a proprio carico e che intendono metterli a disposizione dell'Ente, cedendoli a titolo gratuito, devono presentare apposita domanda al Comune, il quale, previa intesa con le autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia e dopo aver verificato l'idoneità dei luoghi e degli impianti che si intendono realizzare, provvederà a stipulare

apposita convenzione. A seguito del rilascio dell'autorizzazione all'installazione e dell'entrata in esercizio degli impianti come normato dal regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza, verrà riconosciuto la possibilità di recuperare l'investimento effettuato, attraverso la concessione di una riduzione sulla tariffa variabile del 20% e sino ad un massimo di 5 anni dall'entrata in funzione dell'impianto.

6. Le agevolazioni tariffarie di cui ai commi 2-3-4-5 del presente articolo saranno concesse solo se i contribuenti, alla data di presentazione della domanda, risulteranno in regola con i pagamenti di quanto dovuto a titolo di TARI per gli anni precedenti. Le agevolazioni tariffarie di cui ai commi 2-3-4-5 sono interamente a carico del bilancio comunale.

Art. 22. Conferimento rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata formalmente al gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, al Consiglio di Bacino entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve essere effettuata al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali con decorrenza immediata.

3. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni.

4. La comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto/i incaricato/i ad effettuare l'attività di recupero dei rifiuti sulla base di uno o più accordi contrattuali;
- b) le tipologie (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti urbani da avviare al recupero;
- c) la durata, non inferiore a cinque anni, del periodo per cui esercitare l'opzione.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante le informazioni fornite, con particolare riguardo la documentazione necessaria a dimostrare l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico e per conoscenza, al Consiglio di Bacino: detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge e, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla stessa del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento del servizio e di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico può essere dunque concordata col gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico ed è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell'utenza.

6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 4, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

7. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione per il conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero e/o a riciclo nell'anno precedente compilando l'apposito applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un'autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l'attestazione dell'impianto di destino da produrre al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo.

8. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale Regolamento di

gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (ad esempio coerenza sui rifiuti effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).

9. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale. Pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia, cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.

10. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque pagare la quota fissa annuale della TARI e il tributo provinciale per la tutela ed igiene dell'ambiente (TEFA).

Art. 23. Mancato svolgimento del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e/o riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando situazioni di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto al rimborso, a seguito di delibera della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 24. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni o variazioni alle agevolazioni di cui agli art. 20 e 21 per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

2. In particolare, la tariffa è ridotta nella misura stabilita nella delibera tariffaria per le associazioni e le fondazioni che occupano locali o impianti di proprietà comunale, sulla base di idoneo titolo, per esercitarvi attività culturali, sociali, sportive o ricreative senza fine di lucro.

Art. 25. Oneri per ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui all'articolo che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 26. Approvazione delle ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai precedenti due articoli, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

2. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 100% del tributo dovuto per la parte variabile.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Dichiarazione di inizio, variazione, cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal soggetto affidatario della gestione, accertamento e riscossione della tassa rifiuti TARI.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, allegando copia del documento di identità del dichiarante, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o tramite PEC all'indirizzo castelnuovodg@legalmail.it. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o PEC.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o subentro.
9. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, della Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al d.lgs. n. 507/1993(TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 (TIA 1) o dall'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006 (TIA 2).

Art. 29. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 30. Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al summenzionato Art. 28 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla

notifica;

- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- d) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.

2. Per accedere agli immobili il personale di cui al comma precedente dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo TARI, del tributo provinciale, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato indicato dal Comune.

7. L'avviso di accertamento in rettifica o di accertamento d'ufficio può essere notificato a mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC, addebitando al contribuente i relativi costi di notifica e d'ufficio.

8. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 31. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche tramite eventuale soggetto gestore del servizio rifiuti, per posta semplice, gli avvisi di

pagamento per ogni specifica utenza. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

2. Il pagamento del tributo è dovuto in n. 2 rate le cui scadenze vengono determinate annualmente con apposita delibera di Consiglio.

3. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al comune mediante modello F24, bonifico bancario o tramite circuito PagoPa. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato anche a mezzo raccomandata A/R o PEC (per quanto consentito dalla normativa vigente) sollecito di pagamento e successivamente, nell'inadempienza del contribuente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, comprensivo di sanzioni ed interessi previsti da normativa a carattere generale, addebitando, inoltre, le spese di notifica.

Art. 32. Dilazioni di pagamento e rateizzazioni

1. Su istanza del contribuente, è possibile ripartire il pagamento delle somme dovute a condizione che il debitore versi in situazione di temporanea difficoltà ai sensi dell'art. 1 commi da 796 a 801 della legge n. 160/2019 e secondo la seguente graduazione:

- a) Fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) Da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- c) Da € 500,01 ad € 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
- d) Da € 3.000,01 ad € 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
- e) Da € 6.000,01 ad € 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
- f) Oltre € 20.000,00 fino a 72 rate mensili.

2. In caso non venissero rispettate le scadenze previste dalla rateizzazione, le somme verranno rimosse tramite accertamento d'ufficio per l'imposta ordinaria, e iscrizione a ruolo o ingiunzione fiscale per gli accertamenti.

Art. 33. Rimborsi e compensazioni.

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 34. Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad € 12,00 (dodici/00).

2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al precedente

comma 1.

Art. 35. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art. 31.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Art. 37. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria;
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A
Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. n. 158/1999 – Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero Categoria	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi e teatri
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi, distributori, carburanti, impianti sport
5	stabilimenti balneari
6	esposizioni autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case di cura e riposo
10	ospedali
11	uffici, agenzie
12	banche ed istituti di credito, studi professionali
13	negozi abbigliamento, calzature, librerie. etc.
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, antiquariato
16	banchi di mercato beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di distribuzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense, birrerie, hamburgerie
24	bar, caffè, pasticceria
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari ecc.
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
28	ipermercati di generi misti
29	banchi di mercato generi alimentari
30	discoteche, night club